



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## Ufficio per lo sport

### IL CAPO DELL' UFFICIO PER LO SPORT

**VISTA** la legge 2 gennaio 1989, n.6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge - comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 Giugno 2016 al n. 1616, e in particolare l'art. 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

**VISTO** Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2019, reg.ne prev. n. 1807, con il quale al Ministro On.le Vincenzo Spadafora, sono delegate, tra l'altro, le funzioni in materia di sport;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 3 dicembre 2019 ali n.1-2295, con il quale al Dr. Giuseppe Pierro è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport;

**VISTO** il decreto del Capo dell'Ufficio per lo sport del 4 dicembre 2019 con il quale la dott.ssa Stefania Tilia, coordinatore del Servizio I°, per i rapporti istituzionali, internazionali e per la governance nello sport, è tenuta a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale, per l'esercizio in Italia delle professioni sportive regolamentate.

**VISTA** l'istanza del 25 febbraio 2020 con la quale il sig. Robert George GALE ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di *Mountain Leader*, rilasciato dalla *British Association of International Mountain Leaders*, e conseguito nel Regno Unito in data 4 aprile 2019 ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna;

**VALUTATO** che il sig. Robert George GALE dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane con nota del 12 marzo 2020, è in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex lege n.6/1989.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Il titolo di *Mountain Guide*, rilasciato dalla British Association of International Mountain Leaders e conseguito nel Regno Unito in data 4 aprile 2019 e rilasciato al sig. Robert George GALE cittadino britannico, nata a Taunton (UK) il 31 agosto 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex lege n.6/1989.

### **Articolo 2**

Il sig. Robert George GALE è autorizzato ad esercitare sul territorio italiano la professione di Accompagnatore di media montagna, come definita a livello nazionale dal rispettivo profilo professionale, previa iscrizione all'albo degli accompagnatori di media montagna del Collegio regionale delle Guide alpine.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina, si evidenzia che l'iscrizione all'albo abilita l'Accompagnatore di media montagna all'esercizio della professione medesima con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

### **Articolo 3**

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 13 marzo 2020

Dott.ssa Stefania Tilia

